



## CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI NOLEGGIO

**SBARBARO NOLEGGI** - di Sbarbaro Aldo Piero & C. - Via della Fea, 17/4 - 16040 S. Salvatore di Cogorno (GE)  
Tel/Fax 0185.384002 - Cell. 335.6844760 - RI. PI. C.F. 01884760990  
[www.sbarbaro.it](http://www.sbarbaro.it) - E- mail: [ingegneria@sbarbaro.it](mailto:ingegneria@sbarbaro.it)

### **NOLEGGIO ASSISTENZA E VENDITA PIATTAFORME AEREE - TRASPORTI SPECIALI - SOCCORSO STRADALE - SCAVI E MOVIMENTO TERRA - GRU EDILI - MEZZI CINGOLATI**

**1 - CONSEGNA E RICONSEGNA** Si definisce Locatario la persona o la società che riceve un ns. macchinario in locazione. Il macchinario sarà consegnato franco magazzino della società Sbarbaro Noleggi, d'ora in poi denominata Società Locatrice.

I termini di consegna possono subire modifiche in seguito ad eventuali imprevisti e/o particolari esigenze di montaggio, nonché controllo e messa a punto del macchinario ed altre cause di forza maggiore. La società locatrice è esonerata da qualsiasi responsabilità ed obbligo in merito. Nel caso di trasporti speciali i permessi e le eventuali scorte debbono essere richieste sotto la totale responsabilità del locatore. Per consegne eventualmente convenute in luogo diverso dalle filiali della società locatrice, la macchina viaggia a rischio, pericolo e responsabilità del locatore. All'atto del ritiro del macchinario, il locatore dovrà accertarne l'efficienza nonché la rispondenza agli usi ai quali lo destinerà, con divieto assoluto di apportare allo stesso modifiche e trasformazioni. I guasti rilevati prima dell'uso vanno subito segnalati alla società locatrice, la quale si impegnerà a verificare quanto denunciato ed eventualmente a provvedere alla sostituzione del macchinario con uno simile e adeguato, in base alla disponibilità, entro 24 ore dalla segnalazione.

Al termine della locazione, il macchinario dovrà essere riconsegnato franco magazzino della società locatrice nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto salvo il normale logorio connesso al suo appropriato impiego. Eventuali guasti ed usure eccedenti la norma o provocati da negligenza, impreparazione dell'operatore, o semplicemente da un utilizzo inadeguato del macchinario, vanno immediatamente segnalati verbalmente e per iscritto via fax alla società locatrice la quale provvederà a farli riparare da tecnici e/o società di sua fiducia o ad essa convenzionate, addebitando le spese sostenute al locatario. In tal caso la società locatrice, non responsabile dei guasti causati da inosservanza delle norme di utilizzo, non è tenuta a fornire un altro macchinario in sostituzione. Il locatario se lo desidera può richiedere a noleggio un nuovo macchinario, con un nuovo contratto di noleggio. Al momento della consegna alla società locatrice il macchinario non dovrà presentare danni alla carrozzeria (verniciatura, ammaccature e danni visibili). Nel caso si verificasse questa condizione al locatario verranno addebitate le spese per la riparazione ed il ripristino originale del macchinario, comprendente mano d'opera, ricambi e trasporto in officina.

**2 - PROPRIETÀ DEL BENE LOCATO.** La macchina oggetto del presente atto è e rimane di esclusiva proprietà della società locatrice. Qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere sulla macchina oggetto del presente atto, il locatario è tenuto e si obbliga a:

- a) far presente immediatamente ai terzi che esercitassero azioni di qualsiasi genere che la macchina è di esclusiva proprietà della società locatrice Sbarbaro Noleggi;
- b) dare immediata comunicazione in forma scritta (via fax) e verbale (telefonica) alla società locatrice di quanto sta avvenendo.

**3 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.** Il locatario osserverà le norme regolamentari e di legge applicabili per l'uso del macchinario con particolare riguardo alla legislazione antinfortunistica. È tassativamente escluso (ed il locatario si assume ogni conseguente responsabilità derivante dal mancato rispetto della presente norma) l'uso della macchina per operazioni improprie, cioè non previste nel manuale d'uso e di manutenzione (laddove richiesto) consegnato al locatore, o eseguite in modo non conforme alle stesse. Si ricorda che le piattaforme vengono costruite e progettate essenzialmente per il sollevamento di persone e sono munite di libretto che l'ARPAL rilascia per tali mezzi ad avvenuto collaudo. È **CONSIDERATO USO IMPROPRIO** utilizzare il mezzo per il sollevamento dei materiali, che invece vanno trasportati tramite ganci e funi od altri mezzi idonei. Il carico massimo della cesta, indicato in ogni piattaforma, non va mai superato. Il locatore inoltre garantisce e si impegna, assumendosi ogni conseguente responsabilità ed onere derivante dall'inosservanza di tale dichiarazione, che la macchina oggetto della locazione, non sarà in alcun caso utilizzata per la circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate, per tutta la durata della locazione stessa e comunque fino alla sua riconsegna alla società locatrice.

**4 – RESPONSABILITA'.** Come richiamato al punto 2, il macchinario è e rimane di proprietà della società locatrice, e quindi non potrà essere dato in custodia o ceduto in uso a terzi dal locatario, ed in particolare il locatario assumerà, dal momento del ritiro alla riconsegna alla società locatrice, la piena responsabilità civile e penale per danni tutti che potranno essere arrecati a persone e cose in conseguenza dell'uso e della manutenzione del macchinario oggetto della locazione. In caso di inosservanza delle regole già elencate ai punti 1,2,3,4 e seguenti, e alle quali il locatario si impegna ad attenersi, la società locatrice si manleva da qualsiasi responsabilità ed effetto derivante.

Il locatario espressamente riconosce che per tutta la durata della locazione a lui personalmente competerà ogni responsabilità anche nei confronti dell'ENPI, dell'Ispettorato del Lavoro ed altri Enti preposti, per qualunque infrazione alle norme di prevenzione vigenti, con particolare riguardo al D.P.R. 164 del 7-1-1956, infrazione accertata in relazione all'impiego della macchina oggetto della locazione.

Poiché la macchina è, e rimane intestata alla società locatrice, sarà cura del locatario, in occasione di eventuali visite o controlli dell'ARPAL, Ispettorato del Lavoro o di Enti preposti, di fare risultare il nome del locatario come responsabile ai sensi di quanto precede. Il locatario si assumerà altresì ogni rischio di trasporto, incendio, furto, deperimento totale o parziale del macchinario predetto, qualunque ne sia la causa. La mancata disponibilità ed il fermo della macchina per qualsiasi ragione e durata, non dipendenti dalla volontà della società locatrice, ma generati da forza maggiore od eventi non controllabili, non danno diritto al locatario a risarcimento danni né penali di alcun tipo

**Il locatario si obbliga ad assicurarsi per le garanzie R.C.T. Trasporto, Incendio, Furto, Deperimento totale o parziale del macchinario ceduto in noleggio.**

**5 - LOCAZIONE A FREDDO.** Per locazione a freddo si intende una locazione in cui sono esclusi operatore, carburante, lubrificanti e materiali di consumo, ove non sia diversamente specificato. Non sono accettati dalla Sbarbaro Noleggi fermi macchina se non concordati precedentemente. Il locatario si impegna ad usare la macchina oggetto del presente atto con diligenza e responsabilità del "buon padre di famiglia" e in modo conforme alle prescrizioni della casa costruttrice e ad utilizzare la macchina unicamente nel territorio previsto e con operatori tecnicamente preparati, informati ed addestrati per l'uso della medesima. Durante il periodo di locazione il locatario permetterà al personale della società locatrice l'accesso nel luogo di cantiere al fine di eseguire verifiche di corretto utilizzo della macchina locata. Ogni eventuale spostamento della stessa dovrà essere preventivamente comunicato alla SBARBARO NOLEGGI a mezzo fax e verbalmente. La macchina locata non potrà essere concessa in uso o custodia a terzi a qualsiasi titolo, né il presente contratto potrà essere ceduto.

#### **6 – DEPOSITO CAUZIONALE E PAGAMENTO**

Salvo diversi accordi stipulati fra le parti, verrà richiesto un deposito cauzionale a titolo di garanzia, quantificabile a seconda del tipo di macchina noleggiata. Tale cauzione verrà scorporata in fase di conteggi finali o restituita se il saldo avviene contestualmente alla riconsegna del mezzo. Le fatture vengono emesse alla fine del mese in corso; nel caso in cui si desideri la fattura prima di tale data, occorre comunicarlo all'atto di presa in consegna del mezzo. I pagamenti dei canoni per tutta la durata della locazione devono essere effettuati alle scadenze pattuite secondo le modalità e gli accordi intercorsi e questo va considerato come **condizione tassativa ed essenziale, pena la risoluzione immediata del contratto**. Mancati pagamenti, ritardi volontari degli stessi, insoluti RIBA faranno scattare automaticamente e senza obbligo di preavviso al locatore, la procedura di recupero crediti, con l'addebito delle spese sostenute.

**7 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.** La società locatrice, direttamente tramite Ditte ad essa convenzionate, fornirà al locatario quanto necessario al rispetto del presente contratto, secondo quanto descritto più dettagliatamente al punto 1. Si ricorda che restano a carico esclusivo del locatario tutte le spese di trasporto, ricambi, trasferta e ore di viaggio relative alla riparazione o sostituzione di parti che saranno riconosciute difettose o danneggiate in seguito o durante il noleggio e imputabili al locatario, al quale compete la totale responsabilità per il corretto ed appropriato impegno della macchina e per il controllo della sua efficienza in ogni tempo, anche dopo interventi di manutenzione e riparazione.

Se il macchinario viene usato in modo non conforme alle indicazioni della Casa, o se esso viene smontato e modificato o riparato, anche in parte, fuori dalle officine della società locatrice da parte di Ditte o di personale ad essa convenzionato, o se esso non viene fermato in tempo utile al verificarsi del difetto di funzionamento, le spese di riparazione sono sempre a carico del locatario.

**Sono altresì a carico del locatario:**

- a) le operazioni di manutenzione giornaliera (quali ad esempio la pulizia e l'ingrassamento della macchina, la pulizia e la sostituzione dei filtri, la verifica della densità dell'elettrolito ed il rabbocco dell'acqua distillata nella batteria, ecc.) e i relativi materiali che dovranno essere della tipologie prescritte dalle Case costruttrici.
- b) la manutenzione dei pneumatici o sostituzione degli stessi in caso di rottura o tagli;

- c) la riparazione di guasti od usura dovuta a negligenza per uso improprio o a sovraccarico del macchinario, o per non aver fermato il macchinario immediatamente al verificarsi dei difetti;
- d) le lavorazioni o riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma.

**8 - INADEMPIENZA.** Verificandosi inadempienze anche per una sola di tutte le succitate Condizioni sia particolari che generali, Il contratto di locazione si intende automaticamente risolto. Il locatore sarà tenuto alla immediata restituzione del macchinario alla società locatrice, che si organizzerà per ritirarla a mezzo dei suoi incaricati, ovunque essa si trovi senza formalità di procedura e senza limitazione alcuna.

**9 – RECESSO ANTICIPATO E DIRITTO DI RECESSO.** Ai sensi dell'Art. 1373 c.c. il locatario può recedere dal contratto in ipotesi di accettazione della proposta da parte della società locatrice, prima che ne sia data esecuzione, dandone comunicazione scritta tramite fax o lettera raccomandata almeno tre giorni lavorativi prima della data contrattualmente concordata per l'inizio dell'esecuzione della stessa. La società Locatrice si riserva di applicare una penale per i giorni persi quantificabile in base dell'entità dei giorni di mancato noleggio.

**10 – CLAUSOLA SOLVE ET REPETE.** Il locatario non potrà sollevare eccezioni in ordine all'esecuzione della prestazione contrattuale da parte della società locatrice se non avrà adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni, concernenti in particolare il pagamento della prestazione, le spese ed eventuale risarcimento danni arrecati.

**11 – VALIDITA' DEL CONTRATTO.** Il presente contratto viene redatto coi dati forniti dalla società locataria e va restituito firmato e timbrato dal legale rappresentante in tutte le sue pagine alla SBARBARO NOLEGGI via mail in formato pdf a [ingegneria@sbarbaro.it](mailto:ingegneria@sbarbaro.it) o via fax allo 0185 384002. La società locatrice si riserva l'accettazione dello stesso in seguito a proprie verifiche secondo i dati forniti dal locatario, entro e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento dello stesso. Trascorso tale tempo, il contratto potrà considerarsi concluso ed in corso di validità.

**12 - PERENTORIETÀ DI TERMINI E CLAUSOLE.** I termini e le clausole del presente atto si intendono perentori ed essenziali perché così vogliono le parti e perché altrimenti la società locatrice e il locatario non avrebbero stipulato il contratto.

**13 - FORO DI COMPETENZA.** Per eventuali controversie o, contestazioni che dovessero sorgere in merito alla locazione sarà competente il Tribunale di Chiavari.

**14 - REGISTRAZIONE.** Poiché il presente si riferisce a prestazioni di servizio soggette ad IVA, verrà registrata a tassa fissa, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634.

**15 – TRATTAMENTO DEI DATI.** Ai sensi dell'art. 13 in materia di privacy D.Lgs. 196/03 Vi comunichiamo che nel nostro archivio informatico e cartaceo sono contenuti i Vs. dati personali e che gli stessi verranno elaborati ed utilizzati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità gestionali ed amministrative. L'art. 7 della suddetta legge Vi dà il diritto in qualunque momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare ed integrare i dati personali o di opporsi al trattamento degli stessi scrivendo alla Titolare del trattamento dati, SBARBARO NOLEGGI – Via della Fea 17/4 – 16040 S. Salvatore di Cogorno (GE).

*Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 C.C. dichiariamo di approvare specificatamente gli articoli 1 (consegna e riconsegna), 2 (proprietà del bene locato), 3 (osservanza di leggi e regolamenti), 4 (responsabilità), 5 (locazione a freddo), 6 (deposito cauzionale e pagamento), 7 (manutenzione e riparazioni), 8 (inadempienza), 9 (recesso anticipato e diritto di recesso), 10 (clausola solve et repete), 11 (validità del contratto), 12 (perentorietà di termini e clausole), 13 (foro di competenza), 14 (registrazione), 15 (trattamento dei dati).*